



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 694

---

### **IL COMUNE DI VENEZIA NON PUÒ CHIEDERE AI PROPRI CITTADINI E IMPRESE DI PAGARE DUE VOLTE LA TARIFFA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE PER UN SERVIZIO MAI RESO**

presentata il 6 febbraio 2019 dal Consigliere Semenzato

Appreso che:

- lo scorso mese di dicembre l'unico impianto di smaltimento degli scarichi reflui (depuratore di Fusina) è stato chiuso poiché ha superato il limite massimo autorizzativo per il deposito dei liquami provenienti dai servizi di manutenzione degli impianti fognari del centro storico di Venezia;
- la sospensione del trattamento di depurazione dell'impianto di Fusina ha comportato un consistente aggravio dei costi ed interruzione di un servizio di igiene.

Visto

- la legge 31 maggio 1995, n. 206 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96", recante "Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia";
- il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia", noto come Piano Direttore 2000 approvato con DCR n. 24 del 1° marzo 2000 che rappresenta il principale documento di riferimento per la pianificazione e la programmazione settoriale delle opere di disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino".

Appurato che:

- la legge speciale per Venezia n 206 del 1995 (art. 1 comma 4 bis) ha stabilito che i proventi derivanti dai canoni degli scarichi civili e delle aziende artigiane e produttive, turistiche e ricettive e della ristorazione siano versati direttamente al Comune di Venezia a decorrere dal 1 gennaio 1995 per ottemperare alle finalità della predetta legge;

- con D.C.C. n. 283/96 il Consiglio comunale di Venezia ha approvato l'accordo di Programma fra Comune e Magistrato alle Acque per determinare le modalità di applicazione del canone. L'art 3 dell'accordo ha previsto che la determinazione delle tariffe fosse fissata con delibera di Giunta in base al consumo idrico ed ai criteri definiti dal Mav e dal Comune nell'accordo stesso;

- l'accordo ha stabilito che l'applicazione del canone sia estesa a tutte le utenze, anche quelle non regolarizzate e a chiunque versi nei rii o nelle opere di collettamento pubblico non dotati di impianti di depurazione finale in virtù dell'analogia con il canone previsto dalla legge statale cd. "Merli" n.319 del 1976 (per le opere di collettamento delle acque usate e per il loro trattamento di depurazione) stabilendo, all'art. 5, che "La tariffa del 100% applicata agli scarichi formalmente autorizzati da Magistrato alle Acque e quindi adeguati alle norme tecniche di cui alla L. 206/1995, è comprensiva del costo di un apposito servizio di spurgo e pulizia degli impianti individuali (fosse settiche, ecc.) fornito dal Comune di Venezia.";

- il comune di Venezia, come ente beneficiario degli introiti, svolge le funzioni tecniche e amministrative collegate alla verifica della tipologia e delle caratteristiche chimiche delle acque reflue e approva le opere di disinquinamento progettate dai soggetti obbligati.

Considerato che nell'ambito della Legge Speciale per Venezia, alla Regione del Veneto sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale e alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

Verificato che a tutt'oggi, dopo oltre 20 anni, in assenza dell'intervento pubblico, tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento delle acque usate in esecuzione dei progetti di massima di cui sopra.

Costatato che:

- i costi di cui alla suddetta fatturazione emessa da V.E.R.I.T.A.S. alle società che svolgono attività di espurgo dei cosiddetti "bottini", sono in seguito inevitabilmente addebitati a tutti i soggetti titolari/conducenti di immobili dotati di impianti individuali (fosse settiche, ecc.) che devono necessariamente usufruire del servizio delle qui menzionate società ne consegue che gli utenti pagano due volte la stessa tariffa;

- il servizio di spurgo e pulizia dei suddetti impianti individuali dovrebbe, invece, essere fornito dal Comune di Venezia e il relativo costo deve essere ricompreso nella tariffa di cui agli articoli 4 e 5 del richiamato Accordo di Programma tra Magistrato alle Acque e Comune di Venezia del 1996;

- il Comune non svolge da anni il servizio che aveva iniziato a svolgere successivamente all'accordo sottoscritto.

Atteso che:

- la Corte Costituzionale ha inequivocabilmente stabilito che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa – corrispettivo che (...) trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente su patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza;

- alla luce dei fatti suesposti si configura, a tutti gli effetti, un doppio esborso a carico dei suddetti, a vario titolo, soggetti privati;

- tale doppio imposizione non è ammessa, in via generale, dalla legge per l'erogazione del medesimo servizio.

Considerato, infine, che potrebbe configurarsi un danno erariale a carico degli amministratori comunali nel caso in cui, a seguito di contenzioso soccombente per le motivazioni suesposte, la Corte dei Conti ritenesse il Comune di Venezia responsabile di inadempienza della legge e di quanto previsto agli articoli 4 e 5 del richiamato Accordo di Programma.

Tutto ciò premesso,

### **interroga la Giunta regionale**

per sapere:

- a) tenuto conto delle competenze regionali in materia di disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale e alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, se è a conoscenza delle problematiche esposte in premessa;
  - b) quali azioni intende intraprendere affinché i residenti nel centro storico di Venezia e nelle isole della Laguna di Venezia non debbano più corrispondere la doppia tariffa per il medesimo servizio di depurazione;
  - c) se è stato istituito l'obbligatorio organo di vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma come previsto dall'art. 26, comma 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e quali siano i suoi eventuali componenti.
-